

A5 – Schema di Convenzione

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA - CIG 635732568C

TRA

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA (in seguito chiamata "Ente") con sede in Firenze, via Lorenzo n. 24, cod. fisc. 84000730485, nella persona del Segretario Generale Dott. Enrico Ciabatti, nato a Grosseto il 13 agosto 1959

E

			•				, .		
	, con sede ir	า		, Via			(in segui	to chiar	nato
"Gestore"),	rappresentato	dal	Sig.		,	nato	il`		
	11E11a St	ia qua	illa ui		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	

PREMESSO CHE

- l'Ente ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di cassa;
- sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara;
- con determinazione n. del //2015 il Segretario Generale ha approvato l'aggiudicazione in favore del Gestore, sulla base delle offerte tecnica ed economica da questi presentata.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

- L'Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce l'incarico di gestione 1. del servizio di cassa al Gestore, che accetta senza riserva alcuna.
- Il servizio di cassa inizierà a decorrere dal 1 novembre 2015 e verrà svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Unione Regionale, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
- Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.
- Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

ART. 2 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza



A5 – Schema di Convenzione

delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.

ART. 3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Il servizio sarà gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento telematico con l'Istituto cassiere, secondo modalità e termini previsti dal Bando di gara, lettera B paragrafo c.

La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali in veste elettronica è attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere S.c.p.a., con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso Unioncamere Toscana, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.

In caso di indisponibilità del sistema informativo di Unioncamere Toscana per oltre 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi per la gestione degli stessi, si potrà ulteriormente ricorrere agli ordinativi cartacei.

L'istituto cassiere rende inoltre disponibile un servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivo per tutta la durata della Convenzione a cura e spese dell'Istituto cassiere e senza alcun onere per l'Ente. Tale servizio avrà funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e funzioni dispositive per svolgere funzioni telematiche di versamento (ad es. modello F24).

Qualsiasi onere da ricondurre alla gestione informatizzata del servizio è a carico dell'Istituto Cassiere.

ART. 4 RISCOSSIONI

- 1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) in veste informatica emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione dell'Unione regionale o dai rispettivi delegati.
- 2. Le reversali devono contenere le seguenti indicazioni:
 - nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - codice fiscale del debitore;
 - causale:
 - importo in cifre e in lettere;
 - data di emissione.
- 3. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Il Gestore segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale, all'Ente richiedendo l'emissione delle relative reversali.
- 4. Per tutte le altre riscossioni, il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso degli importi.
- 5. Il Gestore non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.
- 6. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per l'annullamento.



A5 – Schema di Convenzione

ART. 5 PAGAMENTI

- 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi in veste informatica dall'Ente, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione dell'Unione regionale o dai rispettivi delegati.
- 2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
 - b) codice fiscale del creditore;
 - c) causale:
 - d) importo in cifre e in lettere;
 - e) modalità di estinzione del titolo;
 - f) data di emissione;
 - g) eventuale data di scadenza;
 - h) eventuali codici CIG e CUP.
- 3. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, ad effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti o obbligatorie dell'Ente, di emolumenti al personale, ai componenti degli organi e commissioni, ai collaboratori a progetto e stagisti; per premi di assicurazione di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, pagamenti a società partecipate di Unioncamere Toscana, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni od altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l'Ente riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze.

L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.

- 4. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna/trasmissione telematica al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell'Ente che può chiedere l'ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.
- 5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.
- 6. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.
- 7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.
- 8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna/trasmissione telematica della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall'Ente sull'ordinativo.
- 9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.



A5 – Schema di Convenzione

- 10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
- 11. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, l'Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell'Ente l'Istituto cassiere fornisce entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
- 12. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell'Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su c/c postale o assegni di c/c postale, saranno allegati ai mandati, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione convalidati da timbro datario e firma dell'Istituto.
- 13. Per i pagamenti in assegno circolare all'ordine del creditore, deve essere allegata al mandato di pagamento la ricevuta dell'assegno.
- 14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.
- 15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: (inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo il profilo indicato nell'offerta economica in sede di gara).
- 16. Il Gestore non potrà comunque addebitare alcuna commissione per i bonifici effettuati per accredito emolumenti al personale dell'Ente, ai componenti degli organi statutari (Consiglio, Giunta, Consiglio delle Associazioni Regionali di Categoria, Presidente, Comitato di Presidenza, Collegio dei Revisori dei Conti e Comitato dei Segretari Generali) ed ai collaboratori a progetto, quote a società partecipate, ad associazioni sindacali, e verso altri enti pubblici, compresi gli organismi del sistema camerale.
- 17. Le somme relative al pagamento di emolumenti ai dipendenti dell'Unioncamere Toscana saranno accreditate con valuta fissa e compensata nei confronti delle banche con le quali i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.
- 18. Gli allegati di cui ai paragrafi che precedono potranno essere conservati dall'Istituto cassiere su supporti cartacei separati, costituendo quietanza l'attestazione riportata sul mandato di pagamento da parte dell'Istituto cassiere stesso e consegnati trimestralmente.
- 19. Unioncamere Toscana si impegna a non presentare all'Istituto cassiere mandati oltre il termine del 22 dicembre, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
- 20. L'Istituto cassiere è responsabile della regolare applicazione del regime fiscale di quietanza sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento e sui titoli di quietanza diversi dai suddetti quando ciò sia espressamente indicato da Unioncamere Toscana. In caso di erronea indicazione, nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Istituto cassiere. L'Istituto cassiere risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Unioncamere Toscana sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
- 21. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

ART. 6 PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO



A5 – Schema di Convenzione

- 1. Su richiesta dell'Ente, il Gestore procede al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito contratto. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
- 2. L'Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo delle carte di credito.
- 3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

ART. 7 ANTICIPAZIONE DI CASSA

- 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
- 2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.
- 3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Ente e Gestore.
- 4. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
- 5. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 2 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
- 6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l'Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell'Ente nei confronti dell'attuale soggetto cassiere.
- 7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

ART. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE

		U		•·· -		
1.	Il Gestore svolgerà	il servizio oggetto de	lla prese	ente convenzione	con proprio pers	sonale
presso	lo sportello della				sito in Firenze	e, Via
			n	_ nei giorni e ne	ei limiti di orario	dallo
all'esp	osservati per gli altı letamento del servizio	o le migliori cure e ris	ponderà	di eventuali disgu	idi, disfunzioni e	danni
causat	ti dalla propria organiz	zazione nonché di ev	entuali d	isguidi intervenuti	nell'esecuzione d	di tutte
le form	ne di pagamento diffor	mi dalle indicazioni de	ell'Ente.			

- 2. Il Gestore dovrà:
- a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" da consegnare periodicamente all'Ente, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;



A5 – Schema di Convenzione

- trasmettere all'Ente ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi;
- c) ritornare, salvo diverse pattuizioni, con cadenza mensile all'Ente i mandati estinti e le reversali incassate, corredati dalle rispettive quietanze. I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguire fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Ente dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle rispettive quietanze;
- d) inviare all'Ente trimestralmente per il rimborso, una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percepenti se indicato negli ordinativi;
- e) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente:
 - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
 - il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.
 - L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto;
- 3. Il Gestore attiverà senza alcun onere a carico dell'Ente il servizio di *home banking* con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il termine di ______ (secondo quanto indicato nell'offerta tecnica in sede di gara) dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- 4. Il Gestore si impegna a comunicare per tempo, prima dell'avvio dell'operatività del servizio, l'orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.
- 5. Il Gestore individuerà nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

ART. 9 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

- 1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto a titolo gratuito.
- 2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

ART. 10 VERIFICHE

- 1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei



A5 – Schema di Convenzione

suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

ART. 11 TASSI CREDITORE E DEBITORE

- 2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 6, viene applicato un interesse in misura pari a punti (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara) con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

ART. 12 COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

- 1. Il Gestore espleterà il servizio di cassa a titolo gratuito, quindi senza addebito di alcun onere o commissione a carico dell'Ente.
- 2. L'Ente è tenuto comunque a rimborsare, previa presentazione di idonea documentazione, le spese postali e di bollo che il Gestore andrà a sostenere per conto dell'Ente stesso.

ART. 13 SPONSORIZZAZIONE

1. In base alle risultanze degli esiti della procedura di	gara, l'Istituto cassiere	e si impegna a
corrispondere annualmente alla Camera un corrispettivo	o annuo per la spor	nsorizzazione di
progetti/iniziative della stessa, pari ad Euro	(Euro) oner
fiscali esclusi.	•	,

Detto corrispettivo verrà erogato entro il 30 Novembre di ogni anno.

Le parti definiranno concordemente nel corso dell'anno in quale iniziativa evidenziare la presenza dell'Istituto cassiere quale sponsor.

ART. 14 RINEGOZIAZIONE/SURROGA MUTUO

1. Sulla base dell'eventuale richiesta dell'Ente, il Gestore si rende disponibile a rinegoziare/surrogare il mutuo a tasso variabile esistente in capo all'Ente con trasformazione del tasso in fisso alle condizioni rese in sede di offerta di gara.

ART. 15 CONTO GIUDIZIALE

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmette all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R. 254/2005.

ART. 16



A5 – Schema di Convenzione

FIRME AUTORIZZATE

- 1. L'Ente è obbligato a trasmettere preventivamente al Gestore le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali di incasso e i mandati di pagamento ed altri documenti necessari al buon andamento del servizio. Le eventuali variazioni verranno comunicate a mezzo lettera ufficiale dell'Ente, con uniti gli autografi delle nuove firme, restando il Gestore esonerato da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni suddette.
- 2. Il Gestore resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

ART. 17 CLAUSOLA PENALE

- 1. Dovranno essere dal Gestore integralmente rimborsati all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.
- 2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 18 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

- 1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
- 2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
- 3. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

ART. 19 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà la durata di **cinque** anni a partire dal 1 novembre 2015 e fino al 31 ottobre 2020.

ART. 20 SOCIETÀ PARTECIPATE

A richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna ad estendere le condizioni previste dalla presente convenzione alle società partecipate dell'Ente e di cui essa detiene il controllo (attualmente n. 1).

ART. 21 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:
 - a. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - b. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - c. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
 - d. revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente la presente convenzione:
 - e. subappalto, anche parziale, del servizio, fatto salvo quanto dichiarato in sede di domanda;



A5 – Schema di Convenzione

- f. cessione del contratto:
- 2. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
 - a. mancata apertura entro la data di inizio del servizio (01/11/2015) di una sede (una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatore/i) ubicata nel Comune di Firenze;
 - b. mancato rispetto degli impegni assunti dall'Istituto in sede di procedura di gara, nella propria offerta economica e nella propria offerta tecnica.
 - c. ulteriori inadempienze del Gestore.
- 3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Ente, concluso l'eventuale procedimento preliminare, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione al Gestore il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Ente dovrà sopportare.
- 4. In caso di risoluzione anticipata il Gestore non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'ente eventuali azioni per danno.

ART. 22

RECESSO E PROROGA DEL SERVIZIO.

- 1. L'Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato formalmente al Gestore.
- 2. A richiesta dell'Ente, in via eccezionale, il Gestore si impegna a continuare a prestare il servizio di cassa per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza della convenzione. Per tutto il periodo di proroga si applicano le pattuizioni della presente convenzione.

ART. 23 GARANZIA A FAVORE DELL'ENTE

- 1. Durante l'esecuzione del servizio il Gestore è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente dall'espletamento del servizio.
- 2. Il Gestore sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e deve conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano stati consegnati in contanti.
- 3. Il Gestore garantisce l'Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, ed è perciò esonerato dal prestare cauzione.

ART. 24 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

- 1. Il ricorso al subappalto è possibile ai sensi dell'art 118 del D. Lgs 163/2006. Il Gestore dopo aver indicato le specifiche prestazioni per le quali intende riservarsi la facoltà di assegnazione in subappalto, esercitabile entro i limiti di legge, garantisce che nessun altra prestazione sarà oggetto di subappalto.
- 2. È vietata la cessione del contratto.

ART. 25

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in quattro originali; le spese di stipulazione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.



A5 – Schema di Convenzione

ART. 26 RISERVATEZZA.

1. Il Gestore è impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui viene a conoscenza, in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

- 1. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Cassiere dell'Ente stesso, come indicato nella presente Convenzione.
- 2. Il Gestore, in qualità di responsabile esterno al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
- 4. Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il Gestore dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.
- 5. In particolare, il gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

ART. 28 RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

- 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
- 3. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Firenze.

Firenze, II	
Per il Gestore	Per l'Ente
	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Enrico Ciabatti)